

LEGGE REGIONALE 08 novembre 2010, n. 22

Interventi per la valorizzazione delle manifestazioni storiche e palii.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1. La Regione del Veneto riconosce le manifestazioni storiche di interesse locale, quali palii, giostre e rievocazioni storiche, come espressioni del patrimonio storico e culturale della comunità regionale e quale strumento per favorire lo sviluppo dell'immagine turistica regionale e la conoscenza e lo scambio con altre simili realtà europee.

2. La Regione del Veneto valorizza le manifestazioni storiche anche al fine di favorire:

- a) la ricerca storica e culturale e la diffusione della conoscenza delle tradizioni e del territorio regionale;
- b) la promozione della qualità, la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi, quali arredi, manufatti, costumi, musiche, di carattere storico, strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle manifestazioni stesse;
- c) la promozione dei centri storici sede delle manifestazioni storiche;
- d) il coinvolgimento di soggetti giuridici che si propongono, quale finalità statutaria, l'organizzazione delle manifestazioni storiche di interesse locale;
- e) l'aggregazione e la coesione sociale;
- f) il coinvolgimento del mondo della scuola e lo stimolo dell'apprendimento scolastico.

Art. 2

Manifestazioni storiche

1. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni storiche di interesse locale:

- a) le rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici le cui origini sono comprovate da fonti documentali;
- b) le manifestazioni che ripropongono usi, costumi e tradizioni proprie dell'immagine e della identità regionale, caratterizzate da particolare valore storico e culturale e che sono organizzate, secondo la periodicità che le contraddistingue, in maniera ricorrente da almeno quindici anni.

Art. 3

Registro delle manifestazioni storiche

1. È istituito il registro delle manifestazioni storiche di interesse locale che si svolgono sul territorio regionale del Veneto, alla cui tenuta provvede la struttura regionale competente in materia di spettacolo.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce criteri e modalità per l'inserimento nel registro dei soggetti aventi titolo.

Art. 4

Promozione delle manifestazioni storiche di interesse locale

1. Le manifestazioni storiche dei soggetti iscritti al registro, concorrono a formare il calendario annuale delle manifestazioni storiche del Veneto e sono contraddistinte da un apposito logo, definito dalla Giunta regionale e recante la dicitura "manifestazione storica di interesse locale" e possono adottare, nelle attività promozionali, il simbolo regionale identificativo del turismo veneto di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, concede contributi per concorrere alla organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel registro di cui all'articolo 3, definendo le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le tipologie di spese ammissibili e le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione delle spese sostenute, privilegiando le iniziative che realizzano sia circuiti fra manifestazioni storiche di interesse locale che manifestazioni che coinvolgono città europee con le loro tradizioni e culture e ne assicurano forme agevolate di fruibilità, concorrendo a favorire la promozione turistica dei rispettivi territori.

3. Le iniziative attuative degli strumenti di programmazione turistica previsti dalla legge regionale n. 33 del 2002 recano, con riferimento alle diverse tipologie di offerta turistica omogenea, espresso riferimento al calendario delle manifestazioni storiche di interesse locale.

Art. 5

Norma di rinvio

1. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in occasione di manifestazioni storiche di interesse locale, si applica la disciplina di autorizzazioni temporanee di cui all'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Art. 6

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2011 e 2012, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 2 "Interventi per la cultura" e contestuale incremento dell'upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" del bilancio di previsione pluriennale 2010-2012.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 novembre 2010

Luca Zaia

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Manifestazioni storiche
- Art. 3 - Registro delle manifestazioni storiche
- Art. 4 - Promozione delle manifestazioni storiche di interesse locale
- Art. 5 - Norma di rinvio
- Art. 6 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 8 novembre 2010, n. 22

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione

- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 11 giugno 2010, dove ha acquisito il n. 39 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bond, Cortelazzo, Tesserin, Toniolo, Padrin, Bendinelli, Conta e Mainardi;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 6° commissione consiliare;
- La 6° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 15 settembre 2010;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Dario Bond, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 ottobre 2010, n. 3.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione del Veneto può vantare uno dei più significativi patrimoni di manifestazioni di significato storico e rilievo culturale, espressione della ricchezza ed articolazione del patrimonio di identità e cultura che accomuna territori e comunità della regione.

Tale patrimonio di storia, cultura e tradizioni e le manifestazioni che ne costituiscono rievocazione e condivisione, costituiscono nel contempo, momento di aggregazione e coesione sociale di comunità che suscitando il ricordo del passato rafforzano la loro identità di comunità, ma costituisce anche espressione di una delle diverse tipicità che la offerta turistica regionale può presentare: il turismo culturale.

Il significato e richiamo per il turista dei diversi segmenti di offerta del turismo culturale, anche quale turismo legato alle tradizioni di eventi culturali locali e alle loro rievocazioni storiche, è un dato acclarato nei più recenti studi a supporto degli strumenti di pianificazione e promozione turistica della regione, che vedono nel turismo culturale dei centri minori, un prodotto in grado di offrire significativi margini di crescita.

Tali sono le finalità che la presente iniziativa si propone di perseguire, non solo con un, pur se limitato riconoscimento economico in forma di contributo per la organizzazione, ma anche con la introduzione di una disciplina che consenta di operare una ricognizione delle iniziative presenti e ricorrenti sul territorio ed una loro integrazione con le iniziative di promozione dei prodotti turistici.

Si viene così a colmare un vuoto nella legislazione regionale; infatti, a ben vedere, gli strumenti normativi attualmente in essere escludono espressamente dal loro ambito di applicazione iniziative riconducibili alle manifestazioni storiche di interesse locale: basti pensare alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 4 recante "Interventi regionali per celebrazioni speciali in occasione della commemorazione di eventi storici di grande rilevanza o di personalità venete di prestigio nazionale o internazionale" il cui campo di applicazione non contempla fra le proposte ammissibili quelle "riferite ad eventi...di rilevanza esclusivamente locale" e la legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 recante "Disciplina del settore fieristico" che pure prevede come non rientrano nella tipologia delle manifestazioni fieristiche (articolo 3) "le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto".

L'articolato del progetto di legge muove così dalla esplicitazione delle finalità dell'intervento legislativo proposto (articolo 1) e da una definizione espressa, sia pure ai soli fini della presente iniziativa legislativa (articolo 2) del concetto di "manifestazioni storiche di interesse locale", comprensiva sia delle rievocazioni di avvenimenti storici, qualificati come tali in quanto comprovati da fonti ed apparati documentali, e di quanto tali risalenti nel tempo, sia di iniziative che ripropongono usi e costumi della tradizione ed identità regionali e la cui organizzazione, anche se più recente, si presenta come ricorrente da almeno venti anni (anche se tale ricorrenza non vuole significare necessariamente cadenza annuale ma intende riferirsi alla tipicità e periodicità che è propria, per tradizione, di ogni manifestazione).

Gli articoli che seguono (articoli 3 e 4) si propongono nel contempo di dare sistema alle iniziative presenti sul territorio, determinando le condizioni minime per la loro conoscibilità: registro delle manifestazioni storiche, calendario annuale ed il loro raccordo con gli strumenti di promozione ed immagine turistica.

L'articolo 4 prevede inoltre la concessione dei contributi per la organizzazione delle manifestazioni e rinvia alla Giunta regionale la definizione delle modalità esecutive e di attuazione, prevedendo peraltro in modo espresso, ed in coerenza con il disegno complessivo della iniziativa legislativa, il riconoscimento di una forma di priorità alle iniziative che venendo organizzate in circuiti fruibili secondo soluzioni integrate ed agevolate, fanno sistema, contribuendo così alla promozione turistica dei rispettivi territori.

Una norma di rinvio (articolo 5) volta ad agevolare la identificazione del regime giuridico da applicare in materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in occasione di tali manifestazioni e la norma finanziaria (articolo 6), completano l'articolato.

La Sesta Commissione consiliare permanente nella seduta del 15 settembre 2010 ha licenziato a maggioranza, con modifiche, l'unito testo del disegno di legge in questione, che viene ora sottoposto all'esame dell'Aula consiliare.

Erano rappresentati i gruppi L.V. - L.N. Padania, Popolo della libertà, Partito Democratico Veneto, Italia dei Valori.

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi Partito Democratico Veneto e Italia dei Valori.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 29/2007 è il seguente:

"Art. 11 - Autorizzazioni temporanee.

1. In occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone, ivi comprese quelle promosse dalle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga alla programmazione comunale in materia. Esse sono valide soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle predette manifestazioni, sempreché il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4 ed eserciti direttamente l'attività di somministrazione.

2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per lo svolgimento in forma temporanea dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, il richiedente deve possedere esclusivamente i requisiti morali di cui all'articolo 4, comma 1, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto.

4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi.

5. L'autorizzazione temporanea abilita anche alla somministrazione di bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, salvo le limitazioni previste dall'articolo 6."

4. Struttura di riferimento

Direzione attività culturali e spettacolo